

COMMISSIONE IV

GIUSTIZIA

V.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 11 DICEMBRE 1958

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DOMINEDO'

INDICE

	PAG.
Disegno di legge (<i>Seguito della discussione</i>):	
Modificazioni agli articoli 571 e seguenti del Codice di procedura penale. (521) . . .	27
PRESIDENTE	27, 31, 34, 35, 37, 38, 39
DANTE	27, 31, 38
SPALLINO, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia</i>	31, 38, 39
GONELLA GIUSEPPE	31
KUNTZE	32
MANCO	34, 35
AMADEI	35
MARICONDA	35, 36
MIGLIORI	36
MISASI	36
PREZIOSI	37, 38
SCHIANO	38, 39
Proposta di legge (<i>Discussione e rinvio</i>):	
BUCCIARELLI DUCCI ed altri: Interpretazione autentica della norma di cui alla lettera a), dell'articolo 3 della legge 6 agosto 1954, n. 604, sulla piccola proprietà contadina (138)	39
PRESIDENTE	39, 41
BREGANZE, <i>Relatore</i>	39

La seduta comincia alle 9,30.

DANTE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione del disegno di legge: Modificazioni agli articoli 571 e seguenti del Codice di procedura penale. (Parere della I Commissione) (521).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modificazioni agli articoli 571 e seguenti del Codice di procedura penale ».

L'onorevole Dante ha chiesto di parlare. Ne ha facoltà.

DANTE. Onorevoli colleghi, ho raccolto l'invito rivolto dal collega, onorevole Amatucci ai membri della Commissione perché confortassimo di particolare attenzione il disegno di legge che viene al nostro esame.

Già il nostro Presidente, con la sensibilità che gli è propria, ebbe a sottolineare la delicatezza del dettato costituzionale e le difficoltà di individuare la materia che deve essere sottoposta alla disciplina legislativa.

La delicatezza investe la natura della materia che dobbiamo disciplinare e la fonte dalla quale proviene. La natura della materia ci riconcilia con il grave, inquietante problema della ricerca e della valutazione della verità processuale, che è lo scopo fondamentale della giurisdizione, e il motivo stesso di essere del potere giurisdizionale.

La fonte dalla quale la materia oggetto del nostro esame proviene è il tempio della giustizia, e viene, stavo per dire, ritorna, al legislatore, come di rimbalzo, portatrice di un nuovo solenne messaggio, che non vuole es-

sere, non può essere, di empietà o di sfiducia, ma di profonda meditazione per chi ha avuto affidato dalla società il compito sovrumano di predisporre le leggi che governano la vita di un popolo. Ci porta, con la sofferenza di una vittima ingiustamente raggiunta da un iniquo provvedimento del giudice, l'anelito insopprimibile dell'umanità che ha sete di una superiore esigenza di giustizia.

È anche un atto di obbedienza a questa esigenza il dovere che ci impone la Costituzione di assicurare una riparazione alle vittime incolpevoli di un errore giudiziario. Per individuare gli errori tre problemi si presentano al nostro esame:

1°) Qual'è l'errore giudiziario che imponi obbligo di una riparazione;

2°) Qual'è la natura di tale riparazione, al fine di armonizzarla negli schemi della nostra tradizione giuridica;

3°) Quali sono gli strumenti e le modalità per assicurarne la concreta e rapida realizzazione.

Dissi che l'errore giudiziario torna a noi di sobbalzo e si presenta come un maleficio fatalmente operato al posto di un beneficio. Un male che si è aggiunto al male per mano di chi era preposto a far trionfare il bene sul male.

Fenomeno, certamente, abnorme nella delicata funzione dell'amministrazione della giustizia, che ha preoccupato non solo il sociologo ed il giurista, ma lo stesso legislatore, il quale ha presidiato il delicato congegno della funzione giurisdizionale di particolari cautele e garanzie onde prevenirlo o quanto meno ridurre al minimo possibile il suo verificarsi.

Obbediscono a questa esigenza — per circoscrivere l'indagine alla materia penale la più preoccupante — l'officialità dell'azione penale, che impone, con l'individuazione del titolare dell'azione, l'obbligo di una iniziale delibazione della fondatezza della notizia del reato, il contraddittorio del rapporto giuridico processuale, la sua pubblicità, le contrapposte funzioni — anche se ancora non poste su un piano di pariteticità — della accusa e della difesa, la reiterazione dell'assunzione delle prove — dagli schemi indiziari del rapporto di polizia, all'assunzione della prova istruttoria rinnovata in dibattimento, con possibilità di ulteriore rinnovo anche in sede di appello — la pluralità dei giudizi — dal giudizio istruttorio formale, con il giudice dell'istruzione che è garanzia per la tutela dei diritti dell'imputato finché questa fase, e la delibazione dei motivi che possono autorizzare l'esperimento del processo, al giudizio di primo e secondo gra-

do nel merito, ed al giudizio per cassazione — sono tutte garanzie suggerite, appunto, dalla necessità di raggiungere un risultato del processo (sentenza definitiva) che sia il più aderente possibile alla verità e, di conseguenza, alla giustizia.

E, malgrado queste garanzie, che gli ultimi ritocchi del codice di rito, hanno ulteriormente potenziato attraverso il riconoscimento di ulteriori diritti alla difesa dell'imputato il legislatore è stato costretto a dichiarare solennemente che non possono essere escogitati, forma di processo, ordinamento di giudizio, e sistema di prova che possano garantire l'innocenza dall'errore giudiziario.

Prima del dettato costituzionale che stiamo attuando e della stessa norma dell'articolo 571 del Codice di procedura penale, che dobbiamo modificare, il legislatore ha previsto fattispecie criminose che hanno fuorviato la giustizia, determinando la condanna di innocenti; ricordo i delitti di calunnia e di falsa testimonianza, aggravate proprio dall'ipotesi che esse abbiano condotto alla condanna di un innocente.

Questo sforzo tenace e questa volontà decisa del legislatore, che prevede l'errore e cerca di eliminarlo, punendo chi, per un verso o per l'altro, ha cercato di fuorviare o ha effettivamente fuorviato il normale corso della giustizia, costituisce un ulteriore presidio per il bene cui tende il processo, e nel quale in definitiva si esaurisce. Tale bene è la cosa giudicata.

Tale bene si presenta come la sintesi del convergente travaglio e delle attese di tante coscienze. Essa non può non essere assistita da una presunzione di verità. Lo vuole l'ordine sociale, la stessa funzione giurisdizionale reclama un risultato definitivo di certezza. Individuata nella cosa giudicata l'essenza e la ragion d'essere della giurisdizione, ritengo, onorevoli colleghi, di aver individuato un pilastro al quale ancorare la nostra indagine.

Guai se noi dovessimo individuare l'errore che dà diritto a riparazione in un momento, in un episodio, in una fase del processo. Turberemmo l'armonia degli strumenti preposti alla ricerca della verità, e soprattutto turberemmo la coscienza di chi è preposto allo svolgimento del processo.

Ognuno di noi non può non avvertire il rischio di severe limitazioni a cui assoggetteremmo la funzione giurisdizionale e l'influenza che una simile evenienza avrebbe nella convergenza degli sforzi per l'accertamento della verità.

La nostra coscienza certamente si ribella al pensiero che l'onore e la reputazione di un cittadino ingiustamente perseguitato e a volte la stessa libertà personale possano essere degradati ad una funzione strumentale e sacrificati davanti alla funzione sociale e alla insopprimibile utilità della cosa giudicata, che in definitiva è lo scopo ultimo della giustizia umana, ma la ribellione che andasse oltre alla escogitazione di tutti gli strumenti e di tutte le garanzie perché il sacrificio venga, per quanto più è possibile risparmiato, si risolverebbe, in definitiva, nella dichiarazione del fallimento dell'umana giustizia.

Individuate così le condizioni dell'errore riparabile che sono quelle accertate dalla sentenza che pronunzia la revisione del processo, annullando la « *res judicata* », passo brevemente ad esaminare la natura del diritto alla riparazione.

Tale indagine è particolarmente difficoltosa, perché, come dissi nella parte preliminare del mio intervento, il diritto alla riparazione nasce dal legittimo esercizio del potere giurisdizionale, nasce cioè, salvo i casi di dolo nel giudice, da un fatto incolpevole. Ripudiata, a ben ragione la concezione di una riparazione a titolo di soccorso, subordinato allo stato di bisogno dell'innocente ingiustamente condannato e non estensibile all'ambiente nel quale si ebbero ripercussioni — a volte fatali, dell'errore giudiziario — (la famiglia), è bene che resti riconsacrata nella legge la formula: « *diritto ad un'equa riparazione* ». Forse è più opportuno lasciare alla dottrina, il compito di individuare la natura di questo diritto, se esso cioè debba avere una fisionomia concettualmente e praticamente autonoma, fondata sull'istituto della equità, come sta scritto nella relazione al disegno di legge, o se possa essere inserita in uno degli schemi di indennizzo conseguenti all'esercizio incolpevole del pubblico potere.

Io sono convinto, onorevoli colleghi, che il legislatore tornerà, certamente, ad esaminare dopo di noi, questa materia perché il processo evolutivo della legge è una conquista lenta, ma inesorabile, e, come l'umano progresso, essa si realizza a tappa. Ma, io ritengo di poter affermare sin da ora, che non si può disancorare l'errore che importi riparazione dal risultato finale del processo, dalla sentenza ingiusta passato in giudicato. Occorre sottolineare che l'errore giudiziario è possibile perché sono gli uomini che giudicano, con i loro sensi, con il loro ragionamento, le loro percezioni, la loro logica, i loro limitati mezzi di accertamento. Se noi oggi dovessimo dire al giudice che l'er-

rore nell'uso dei mezzi che noi gli abbiamo fornito e che, di conseguenza, legalmente usa, può essere fonte di responsabilità, avremo creato un ulteriore intralcio, forse più severo del male per il quale cerchiamo un rimedio; all'accertamento definitivo della verità.

Il processo perché sia produttivo di effetti giuridici *erga omnes* deve essere esaurito. Ora, se esso è produttivo di effetti giuridici solo ed in quanto matura la cosa giudicata non vediamo come possa germogliare sull'« iter » processuale un obbligo che importi riparazione connesso sempre all'uso legittimo degli strumenti processuali.

L'onorabilità del cittadino ingiustamente processato è garantita dalla norma costituzionale che lo presume innocente. Vero è che tale norma trova limitazioni in provvedimenti di carattere cautelare di ordine processuale (carcerazione preventiva) o, ad esempio, di ordine amministrativo (sospensione dall'impiego o dall'ufficio), ma si tratta di provvedimenti temporanei che la sentenza definitiva, quando li riconosce ingiusti, rimuove, riaffermando la verità e, con essa, il trionfo della giustizia.

Non ripeto, onorevoli colleghi, le dotte argomentazioni del relatore Amatucci, e della stessa relazione che accompagna il disegno di legge, ma ritengo di poter riconfermare, e non sono lontano dalla verità nel dire che il giudizio che formulo trova concordi tutti i settori della Commissione, che la magistratura continuerà a fare uso illuminato di quei poteri, che, nella ricerca della verità processuale, possono essere fonte di ingiuste sofferenze e pregiudizievoli per i diritti dei cittadini.

Posto che non vi può essere responsabilità dove non vi è colpa, l'Orlando, in una pregevole monografia (*Saggio di una nuova teoria nella responsabilità diretta dello Stato*), sostenne di individuare nella riparazione degli errori giudiziari una specie di responsabilità obbiettiva che prescindeva dalla colpa come rischio inerente all'attività spiegata dall'impresa.

La teoria non ebbe eccessiva fortuna, essendo stata accolta con maggior favore, dalla dottrina e dalla giurisprudenza, la concezione del Chironi, fondata sulla distinzione tra attività spiegata dall'Amministrazione *jure gestionis*, e l'attività spiegata *jure imperii*. La prima era compatibile con gli schemi tradizionali della colpa e poteva comportare responsabilità, la seconda, come emanazione di un potere sovrano dello Stato non portava a responsabilità.

Nessuno sogna di chiamare responsabile lo Stato per effetto, ad esempio, di una legge ingiusta emanata dal potere legislativo.

Convincenti mi sembrano le ragioni che escludano una conciliabilità del diritto alla riparazione con l'indennizzo per le azioni di imperio dello Stato per pubblica utilità.

Se ho sottolineato l'utilità pubblica della cosa giudicata, non intendevo e non potevo dare, anche per gli ideali che caratterizzano la parte politica a cui appartengo, una funzione esclusivamente utilitaristica al processo penale ed alla cosa giudicata che lo compendia. Sottolineo pertanto la natura autonoma del diritto che affonda le sue radici nell'istituto dell'equità, che, con fedeltà alla nostra tradizione giuridica, rimane fonte di risarcimento.

Anche per questo, nella formulazione dell'articolo 571, per sottolineare l'autonomia di tale diritto, l'*an debeat*, penso che sarebbe opportuno svincolarlo, formalmente, dal *quantum debeat*, e formulerei l'articolo 1 del disegno di legge quindi, nella parte relativa all'articolo 571 sulle riparazioni degli errori giudiziari, in questo modo: « Chi è stato assolto per effetto della sentenza della corte di cassazione o del giudice di rinvio ha diritto, sempre che per dolo o colpa grave non abbia dato o concorso a dare causa all'errore giudiziario, ad un'equa riparazione ». È affermato solamente il diritto al risarcimento. E, soggiungerei quindi: « Il giudice nello stabilire l'entità della riparazione deve tener conto dell'eventuale carcerazione o internamento, della loro durata e di tutte le conseguenze derivate dalla condanna. Toglierei, cioè gli aggettivi « personali » e « familiari » e aggiungerei alla parola « conseguenze » l'aggettivo « tutte », per dare maggiore possibilità di valutazione al giudice, svincolandolo dall'ambito personale e familiare, potendo le ripercussioni di una ingiusta condanna avere avuto conseguenze anche in altri ambienti (aziende, società) e rimanendo incluse nell'aggettivo « tutte » anche le conseguenze di carattere personale e familiare.

Infine, nell'ultimo capoverso dell'articolo 571, proporrei un emendamento aggiuntivo. Il ricovero in un istituto di cura o di educazione desidererei che venisse condizionato alla espressa richiesta dell'avente diritto. Aggiungerei, cioè, dopo le parole « rendita vitalizia », l'emendamento aggiuntivo « o, a richiesta dell'avente diritto, mediante il ricovero in un istituto di cura o di educazione ».

Ciò ad evitare, come è ovvio, dopo una qualche ingiusta carcerazione una non gradita convivenza in qualche sanatorio.

All'articolo 573, desidererei che venissero apportate le seguenti modifiche ed aggiunte:

L'ultimo comma lo articolerei con la seguente formula: « Della domanda è data immediata comunicazione al Ministro del tesoro a cura della cancelleria del giudice competente ».

La modifica è suggerita dalla necessità che la formula « senza ritardo » non possa essere interpretata come l'antitesi di « senza urgenza », ed alla doverosa comunicazione non sia data la forma burocratica delle notifiche, e con l'osservanza di tutte le conseguenti formalità la cui inosservanza può viziarne l'atto ed inficiare, ritardandola, la procedura.

Vorrei infine aggiungere il seguente emendamento aggiuntivo: « Non si osservano le prescrizioni delle leggi sul bollo », od altro equivalente. È ovvio che chi è stato esautorato anche finanziariamente da un ingiusto giudizio non può ne deve essere sottoposto all'usura del fisco per avere una legittima riparazione.

Infine, nell'articolo 574 propongo un emendamento soppressivo. L'articolo dopo avere stabilito che le parti interessate ed il Ministro del tesoro possono presentare memorie, e che il giudice compie anche di ufficio le indagini che ritiene opportune, e quindi trasmette gli atti al pubblico ministero che conclude per iscritto, stabilisce: « La decisione, sentiti se del caso il pubblico ministero (che poco prima aveva presentato le sue conclusioni), il Ministro del tesoro e le parti interessate, è pronunciata... ecc. ecc. » Ora, io mi domando: una norma di legge che sancisce il potere del giudice di sentire il Ministro del tesoro crea la legittima aspettativa del Ministro del tesoro ad essere sempre inteso; ed un magistrato non si sottrarrà mai alla preoccupazione che il Ministro del tesoro voglia essere inteso. È una grave ipoteca morale che accendiamo sulla coscienza del giudice.

Io articolerei la disposizione in modo che ultimate le indagini discrezionali, il giudice trasmetta gli atti al pubblico ministero il quale deve prendere le sue conclusioni in un periodo di tempo che non può superare i dieci giorni. Restituiti gli atti si da immediata notizia anche telegrafica alle parti. In tale comunicazione è specificato il termine nel quale gli atti, compreso le conclusioni del pubblico ministero, restano in deposito nella cancelleria. Durante tale periodo le parti interessate possono presentare memorie illustrative (compreso il Ministro del tesoro che può

delegare l'avvocatura erariale). Quindi gli atti sono spediti a sentenza.

A mio avviso è essenziale ed opportuno il deposito nella cancelleria di tutte le ricerche del pubblico ministero, in modo che colui che chiede riparazioni possa essere in condizione di vedere quali sono le conclusioni del pubblico ministero e anche del ministro.

Pertanto è necessario che nella articolazione venga aggiunto, onorevole Presidente, il dovere del giudice di depositare gli atti, di dare comunicazione del deposito alle parti e anche al ministro, stabilendosi un brevissimo periodo di tempo che io proporrei come improrogabile, anche se di soli dieci giorni dopodiché gli atti vanno spediti a giudizio.

Io avevo articolato l'emendamento in questo senso ma, comunque il mio concetto è chiaro: dopo che gli atti sono stati rimessi al pubblico ministero per le sue conclusioni, quale significato ha, onorevole Presidente e onorevoli colleghi, allorché tutto è pronto per la decisione, dopo che il magistrato ha già deciso attraverso il suo potere discrezionale, e tutte le indagini sono svolte, dire: « sentiti se del caso il pubblico ministero, il Ministro del tesoro e le parti interessate ? ».

SPALLINO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Ciò avviene prima della decisione !

DANTE. Non è stabilito bene come debba avvenire questo potere di sentire se del caso il pubblico ministero, il Ministro del tesoro e le parti interessate. Io ritengo veramente che qui si debba essere molto cauti. Non vorrei cioè che proprio per la fretta di approvare un disegno di legge particolarmente impegnativo, noi dovessimo poi lasciare legislativamente imprecise o creare qualche altro strumento per stabilire le modalità attraverso le quali si deve raggiungere la realizzazione completa del risarcimento, della riparazione !

PRESIDENTE. Sia certo, onorevole Dante, che noi procederemo su questo terreno con tutta la cautela necessaria !

DANTE. Allora occorre stabilire fin d'ora la natura di questo rito: se si tratta di un rito cioè che deve svolgersi per oralità ovvero, come io credo, per iscritto; se si tratta di rito penale, civile o amministrativo.

Ci sono le memorie ! Quando diciamo: è stabilito che la decisione deve avvenire in camera di consiglio, io ritengo che tanto il pubblico ministero quanto il Ministro del tesoro quanto le parti, hanno soltanto il diritto di presentare memorie e ciò è già sufficiente.

Io penso che il disegno di legge prevede un tentativo di conciliazione tra diversi interessi *in extremis*.

SPALLINO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Sarà soltanto per chiarimenti !

DANTE. Ma quali chiarimenti... ? Nella parte conclusiva del procedimento ? Io vorrei che noi formulassimo questa norma in questo modo: « In ogni caso il giudice provvede in camera di consiglio ».

« In ogni caso », significa anche per eventuali incidenti, per decisioni interlocutorie e per la decisione definitiva. Io direi quindi: « ...trasmette gli atti al pubblico ministero che conclude ». E qui ci vorrei un emendamento aggiuntivo: « entro dieci giorni per iscritto ». E: « tali conclusioni, di cui deve essere data immediata notizia alle parti e al Ministero del tesoro, sono depositate in cancelleria per l'improrogabile termine di dieci giorni per eventuali note illustrative degli interessati ». E, quindi, desidererei dopo questa chiarificazione della procedura che deve essere seguita, sopprimere questo inciso: « sentito se del caso il pubblico ministero, il Ministro del tesoro e le parti interessate ». E l'articolo finirebbe così: « la decisione è pronunciata con sentenza la quale, fuori del caso preveduto dalla prima parte di questo articolo, è soggetta al ricorso per cassazione, anche per il merito ».

In questi termini e con queste proposte credo di aver dato il mio modesto contributo alla formulazione più consona di questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Dante per il contributo veramente apprezzabile e, ne sono certo, da noi tutti apprezzato che ha voluto apportare alla discussione di questo importante disegno di legge. Per quanto riguarda i suggerimenti formulati nel suo ampio intervento, lo pregherei, e con lui pregherei tutti gli onorevoli colleghi che intervengono nella discussione, di trasmettere al più presto gli eventuali emendamenti alla segreteria della Commissione.

Va da se che l'argomento toccato dall'onorevole Dante verrà approfondito in sede di esame degli articoli. Io ritengo particolarmente interessante il punto che concerne l'obbligo di sentire il Ministro del tesoro. Ma, non faccio al riguardo anticipazioni.

GONELLA GIUSEPPE. Concordo senz'altro con le argomentazioni portate in questa discussione dall'onorevole collega che mi ha preceduto. Vi è però un punto che mi interessa mettere in luce anche se non incide

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'11 DICEMBRE 1958

completamente nella valutazione dell'errore giudiziario. Ma, mi sembra che, affrontando un argomento come questo, pur attraverso l'enunciazione di altri provvedimenti, perché questo è soltanto il primo caso, non si possa prescindere da esso.

Osservo in ogni modo che l'espressione « errore giudiziario », intesa in senso più lato, ma non errato, di quello che accompagna la relazione dell'onorevole Ministro, dovrebbe comprendere anche la carcerazione preventiva dell'accusato riconosciuto poi innocente.

Se il disegno di legge non fa distinzione tra i condannati ingiustamente che hanno espiato una pena e quelli che non l'hanno espiata, sembra giusto includere i casi di coloro che hanno sofferto ingiustamente il carcere preventivo e sono stati poi prosciolti in sede istruttorio o dibattimentale. Se è vero, infatti, che il diritto nasce dalla accertata erroneità della condanna, non dalle sue conseguenze sulla libertà del condannato, è anche vero che, ampliando questa espressione, il diritto nasce da un'ingiustizia sofferta.

Proprio la settimana scorsa, ritornando alla mia sede, leggevo sul « Corriere della Sera », a conforto di questa mia tesi, di un caso: dopo undici mesi di carcere era stato assolto un preteso rapinatore! Un privato cittadino qualunque, una persona qualsiasi che domani potrebbe essere anche uno di noi! Dopo undici mesi questo disgraziato, incensurato, è stato prosciolto per non aver commesso il fatto.

E, si badi, non è un caso singolo o unico. Anche perché se da un lato oggi si esige la massima severità data quella che è l'attuale situazione delinquenziale, in Italia, così facendo, si esige dagli organi preposti a questa repressione una certa reazione e, conseguentemente dobbiamo riconoscere che in queste condizioni l'errore può essere sempre più possibile e sempre grave. Io, allora, per queste ragioni dicevo: non si può viceversa non ritenere che errore giudiziario in senso stretto, ma anche in senso lato, lo abbiamo, specie quando è il giudice istruttore il quale conferma questa situazione di fatto, e di diritto, fino a portare l'imputazione d'accusa in sede dibattimentale e, a chiusura di questa, si dice all'imputato: non avete commesso il fatto?

Conseguentemente, secondo me, non turberebbe che all'articolo 1, dopo le parole del primo comma: « ...dell'eventuale carcerazione... », venisse inclusa l'aggiunta mediante un comma che non guasterebbe l'impostazione: « Analogo diritto spetta a chi, pro-

sciolto in sede istruttorio o dibattimentale, abbia sofferto il carcere preventivo ».

Dilatiamo quindi questo concetto di errore, tanto più che possiamo trovare una motivazione di fatto e di diritto già acquisita nella stessa legislazione straniera. Adeguiamo questa nuova regolamentazione della materia a quello che è già stato fatto da altri. Non già perché altri lo abbia già fatto e quindi si sia in questo giustificati, ma proprio perché abbiamo la possibilità di rimediare ad una lacuna. Propongo questo e presenterò senz'altro un emendamento al riguardo.

KUNTZE. Io devo riconoscere che, indubbiamente, questo disegno di legge costituisce un notevole progresso nei confronti della regolamentazione dell'istituto da parte dell'ordinamento vigente. Debbo, però, dire a titolo personale, e credo di interpretare il sentimento dei colleghi del mio gruppo, che noi non condividiamo il concetto di errore giudiziario, così come è stato inserito nel disegno di legge e illustrato nella relazione del Ministro.

Chiunque di noi abbia una certa esperienza professionale, e, purtroppo, la mia non è breve, ha avuto nella sua carriera di avvocato dei casi veramente degni di considerazione.

Il collega, onorevole Gonella, citava adesso un caso recente di un detenuto imputato di rapina, prosciolto dopo undici mesi con formula piena per non aver commesso il fatto. Io potrei citarne altri di esperienza personale, molto più gravi, perché ho difeso in Corte d'Assise un imputato di omicidio assolto dopo tre anni di carcerazione, per non aver commesso il fatto.

Ora, se da un punto di vista, diciamo, di stretto rigore scientifico, ma inquadrato nel sistema attuale del codice di rito penale, si dovrebbe aderire alla tesi governativa, nel senso che l'errore giudiziario possa essere riportato soltanto al caso dell'errore configurato nella sentenza divenuta cosa giudicata, se però noi consideriamo che lo stesso istituto di revisione è un istituto di carattere eccezionale, voluto per ragioni di equità e che viene proprio a ledere il principio della cosa giudicata; se poi riconosciamo altresì che l'istituto della riparazione, così come è voluto dal disegno di legge, è basato sulla equità, cioè su ragioni di giustizia superiori che prescindono da quello che è il freddo rigore della legge, per cercare di sanare una situazione che a volte è irreparabile, noi non vediamo il motivo per cui non debba accordarsi, nei limiti e modi che la legge potrà configurare, la equa riparazione anche a chi sia stato vittima di un

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'11 DICEMBRE 1958

errore che se pure non è stato addirittura consacrato in una sentenza passata in giudicato, può avere a volte effetti più gravi di quelli che si possono avere a volte per la cosa giudicata.

E vengo ad un esempio.

Giustamente il provvedimento afferma che il diritto alla riparazione spetta a prescindere da quelle che sono state le conseguenze istruttorie e dibattimentali per l'imputato. In altri termini, la legge afferma che il diritto alla riparazione va riconosciuto anche a chi non abbia espiato la condanna. E, noi, a questo concetto ci associamo perché lo riteniamo giusto. Però riteniamo iniquo, nel senso che non è bene, che nel caso di sentenza passata in giudicato e che non abbia avuto conseguenze quali la privazione della libertà personale e, quindi, la detenzione, debba essere accordato un indennizzo, il diritto ad una riparazione, ad un risarcimento, lo si chiami come si vuole, mentre, invece, a chi ha sofferto per lunghi anni o mesi una detenzione ingiusta e a volte ha avuto magari distrutta una carriera, l'avvenire, la famiglia, nulla abbia ad esser dato.

Noi riteniamo perciò di associarci all'emendamento proposto sull'articolo 571 modificato del disegno di legge, dall'onorevole Gonella, soprattutto per fare omaggio a quei criteri, a quei principi di equità a cui lo stesso Ministro si ispira. Anche perché io penso che, quando si tratta di varare una legge la quale più che ispirarsi a freddi ed astratti principi (e, con questo, non voglio dire che noi non dobbiamo tener conto di quella che è l'elaborazione della dottrina, di quello che è l'insegnamento della giurisprudenza!), noi dobbiamo tener conto soprattutto, come legislatori, della voce, dell'aspirazione che viene dal paese, da coloro che sentono il bisogno, la necessità di una legge nuova.

E debbo osservare, onorevole Presidente e onorevoli colleghi, che lo stesso Ministro, nella sua sensibilità, ha avvertito la gravità di questo problema e ha detto che, effettivamente, non può disconoscersi che vi siano delle gravi conseguenze che possono derivare nei confronti di chi non sia stato raggiunto da una sentenza passata in cosa giudicata, ma abbia subito il più grave dei danni che possa subire un libero cittadino, cioè la limitazione della libertà personale.

Ora, se lo stesso Ministro avverte la gravità di questo problema, io non vedo perché, per rimanere ancorati ad un rigore scientifico, che per altro potrebbe esser discusso (non voglio andare molto lontano in questo appro-

fondimento!), perché molti sono della nostra stessa opinione; noi, come legislatori, dobbiamo provvedere anche alle riparazioni di ogni errore, anche se si sia verificato durante l'iter del processo.

E, mi si consenta, onorevole Presidente e onorevoli colleghi, di dire che l'esempio del sequestro conservativo, citato nella relazione del Ministro, è un esempio che non calza, perché, se nel sequestro conservativo c'è una controparte che sempre può rispondere del risarcimento del danno, non sempre questo avviene nel giudizio penale perché non è detto che in quest'ultimo possa esservi una denuncia di parte, ma può anche accadere che si proceda nei confronti di persone che poi risultano completamente innocenti.

Quindi, a nome mio personale e, credendo di interpretare anche il pensiero degli altri colleghi del mio gruppo, mi associo all'emendamento proposto dall'onorevole Gonella.

Per quanto riguarda l'esame dettagliato, signor Presidente — e sarò molto breve! — della formulazione del disegno di legge, io debbo associarmi a quelle che sono le proposte di modificazione che, secondo me, attagliano ad una migliore formulazione della legge da un punto di vista di tecnica legislativa e che sono state fatte dall'onorevole relatore, onorevole Amatucci. Vorrei solo osservare questo, sull'articolo 571, nell'ultimo comma, dove si dice che: « La riparazione si attua mediante il pagamento di una somma di denaro, oppure, tenuto conto delle condizioni dell'avente diritto, e della natura del danno, mediante la costituzione di una rendita vitalizia, o ricovero in un istituto a scopo di cura o di educazione ». Vorrei far presente questo: che la legge si occupa, ed è giusto, del danno giudiziario, ma trascura un altro aspetto del problema che indubbiamente ha la sua importanza, ed ha il suo valore, cioè trascura, secondo me, quello che è l'aspetto morale di questa sorta di riabilitazione che lo Stato, attraverso i suoi organi, riconosce a queste persone ingiustamente condannate. Ed allora, signor Presidente, io desidererei proporre che, a parte la riparazione venale, lasciando cioè immutata la formulazione dell'ultimo comma dell'articolo 571, sia fatto qualcosa di più, cioè, sia concessa a queste persone ingiustamente condannate, una soddisfazione di carattere morale. Proporrerei pertanto che sia sempre, in ogni caso, disposta la pubblicazione della sentenza della Corte di cassazione o del giudice di rinvio, la quale assolve a seguito del giudizio di revisione, l'imputato ingiustamente condannato.

E, onorevoli colleghi, un'ultima brevissima osservazione sull'articolo 573. È un problema, se ben ricordo, che si è già proposto l'onorevole Amatucci. E, questa osservazione, riguarda i termini della presentazione della domanda. Lo stesso Relatore diceva, se ben ricordo, e mi corregga l'onorevole Amatucci se sbaglio, diceva che in effetti si può discutere circa la opportunità di mantenere un termine così breve ovvero di prolungarne la durata. Ora, io penso che il termine di un anno sia un termine troppo breve per la proposizione della domanda di riparazione, se noi teniamo conto delle difficoltà che a volte si frappongono per la presentazione della domanda, molte volte per ignoranza delle parti, molte altre per la impossibilità economica di farlo, e per altre ragioni ancora che in questo momento possono sfuggirmi. Io, quindi, proporrei che al primo capoverso dell'articolo 573, dove è detto: « La domanda può essere sottoposta durante il corso della procedura di revisione o successivamente, a pena di inammissibilità entro un anno dalla pronuncia della sentenza di annullamento senza rinvio o di assoluzione », questo termine previsto venisse portato a due anni.

Con queste modificazioni, onorevole Presidente e onorevoli colleghi, io penso che noi dobbiamo dare tutto l'appoggio alla sollecita approvazione di questo disegno di legge che viene ad attuare una norma della nostra Costituzione sia pure, come noi osserviamo, in una maniera incompleta, ma che certo, come dicevo all'inizio, è un notevole passo avanti rispetto al sistema attualmente in vigore del Codice di procedura penale.

MANCO. Indubbiamente qui ci troviamo di fronte ad una modificazione di natura, direi, rivoluzionaria. Perché, questo spostamento del termine ci pone, come avvocati soprattutto, in una situazione di disagio su quella che deve essere l'interpretazione non formale, ma logica, dell'errore giudiziario. D'altra parte è la chiara dimostrazione che noi siamo avulsi da ogni idea politica di parte se noi entriamo in questa valutazione che qualifica la mia opinione: una specie di non perfetta identità di vedute di questo problema dal punto di vista formale.

Mi pare che si possa giungere comunque ad una specie di compromesso tra queste due idee completamente opposte. In sostanza, non possiamo prescindere da quella che è l'interpretazione reale dell'errore giudiziario. Questo ultimo è, secondo la legge, quello in cui involontariamente o volontariamente, è incorso il magistrato, pur avendo e dovendo

avvalersi di tutti i mezzi e svolgere tutti quei necessari accertamenti per giungere alla verità.

Se non c'è una sentenza e questa sentenza non è passata in giudicato non può parlarsi di errore giudiziario!

Però, indubbiamente, c'è anche una considerazione, umana, che consiglia di prendere in esame anche il caso dei detenuti che un giorno vengono prosciolti. Qui, invero, non è da parlarsi di errore giudiziario, ma di errore di polizia giudiziaria o di errore istruttorio. Ma, ripeto, errore formale, nel senso della parola, non esiste, perché c'è sempre da presumere che il magistrato faccia di tutto per arrivare alla acquisizione della verità.

PRESIDENTE. Anzi, aggiungerei, vi è la presunzione costituzionale di innocenza!

MANCO. Infatti! C'è anzi di più. Ad un certo momento potremmo anche pensare di liberare tutti i reati dal vincolo del fermo obbligatorio. Vale a dire, decidere che tutti i processi, anche per i casi di omicidio, consentano il mandato di cattura facoltativo, perché il magistrato si adegui nel modo più idoneo ad una diversa visione della realtà!

Però, c'è anche un aspetto sostanziale sul quale mi trovo perfettamente d'accordo con il collega Gonella: quella riguardante il titolo. O dobbiamo cambiare il titolo e, senza parlare soltanto di errore giudiziario, diamo a questa parte del codice un aspetto ed una enunciazione diversi, tranquillizzando così la nostra coscienza dal punto di vista non solo sostanziale ma anche formale; altrimenti giungeremo ad interpretazioni difformi del concetto dell'errore giudiziario, con tutte le conseguenze intuibili.

Noi potremmo chiarire le idee di tutti e parlare, in questo settore, della riparazione del danno, in riferimento con l'errore giudiziario e con la carcerazione preventiva. Nessuno ci vieta di stabilire che, anche colui il quale è stato tenuto in carcere un mese o un anno o cinque, e poi viene assolto, sia pure in secondo o terzo grado, abbia diritto ad una riparazione. Però, cambiamo anche l'aspetto formale, perché, ripeto, altrimenti si darebbe all'errore giudiziario una interpretazione pericolosa.

Fatte queste considerazioni, debbo brevemente soffermarmi su quanto ha detto il collega Dante: mi pare per lo meno strano che egli voglia addirittura privare il magistrato del diritto della consultazione delle parti, che pure è una espressione di maggior libertà nel processo che si istruisce,

DANTE. È implicito nella dizione, che il giudice compie anche d'ufficio le indagini che ritiene opportune!

MANCO. Il problema non cambia. Il magistrato, però, deve essere il *dominus* del processo; egli deve agire con le fonti di accertamento della verità; e invece lei, pur lasciandogli il potere discrezionale di accertare e di indagare, vuole privarlo della possibilità di consultarsi!

DANTE. No, chiarisco. È implicito nella dizione iniziale: il giudice compie anche d'ufficio le indagini che ritiene opportune!

MANCO. Quindi, quelle indagini, il giudice può anche compierle inizialmente?

DANTE. È evidente!

MANCO. Quindi, è chiaro che, questa discrezione, il magistrato la usa secondo il modo che ritiene opportuno. La domanda di riparazione è un atto con riflessi civili, che consegue allo svolgimento del processo penale, e quindi, ad una sentenza emessa in seguito ad un giudizio di revisione. Ora, io non vedo perché debbano sussistere dubbi sulla possibilità di presentare domande di riparazione del danno in un giudizio di revisione. Secondo me, un'ipotesi del genere è ammissibilissima. È un tutt'uno con la riparazione del danno. Quest'ultima consegue, in maniera quasi matematica, da una revisione che abbia portato i risultati positivi per l'imputato innocente. Quindi, sta nella stessa domanda di revisione, il contenuto sostanziale di una domanda per la riparazione del danno.

Sono questioni di sfumature; però, potremmo anche fare un emendamento aggiuntivo, sottoscritto da tutti, perché noi dobbiamo preoccuparci soprattutto di salvare non solo l'aspetto sostanziale circa la carcerazione preventiva, ma anche l'aspetto formale circa il significato del termine « errore giudiziario ».

AMADEI. Sono rammaricato con me stesso di non aver saputo trovare, in queste ultime settimane, il tempo necessario per studiare profondamente questo problema così importante e impegnativo. Ho ascoltato con ammirazione i bravissimi colleghi che hanno parlato sull'argomento e che hanno dimostrato profonda preparazione dottrina. Altrettanto avrei dovuto fare io, non foss'altro perché nella mia vita professionale mi sono trovato di fronte all'episodio giudiziario forse il più clamoroso che si sia verificato nel nostro Paese dall'unità d'Italia.

Durante l'ultima guerra, in una isoletta antistante alle coste jugoslave, un nostro presidio militare fu sopraffatto dalla insurrezione di alcuni partigiani slavi, i quali disar-

marono i nostri soldati, lasciandoli poi liberi di prendere la loro strada. Questi soldati, a mezzo di barche, raggiunsero un presidio vicino. Il fatto, risaputo, suscitò un sensazionale clamore. Fu convocato d'urgenza un tribunale straordinario di guerra, e questi militari — una settantina, comandati da un capitano con alle dipendenze un sottotenente — furono immediatamente giudicati: 18 furono condannati a morte, e gli altri a pene varianti dai 15 ai 30 anni di reclusione. Soltanto pochi furono assolti. Come tutti sanno, contro una sentenza pronunciata da un tribunale straordinario di guerra non è ammesso alcun ricorso, e nemmeno la domanda di grazia. La sentenza fu eseguita immediatamente; coloro che non furono uccisi furono condotti nei reclusori militari. Poi, a seguito di una sentenza della Corte di Cassazione, si è celebrato il processo di revisione davanti al tribunale di Bari — io fui il difensore del capitano e del sottotenente — e tutti gli imputati furono assolti per non aver commesso il fatto!

Pertanto, anche per queste considerazioni e poiché questo problema io lo avevo sollevato in numerosi interventi in sede di discussione dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia, avrei dovuto con maggior cura studiarlo, come hanno fatto altri colleghi, che pure hanno i miei stessi impegni; come, per esempio, ha fatto l'onorevole Amatucci, che ha svolto una così brillante relazione.

Quindi, nessuno è più di me impegnato perché questo disegno di legge venga approvato con quelle modifiche opportunamente segnalate da alcuni colleghi, fra le quali io desidero vengano esaminate con speciale considerazione quelle proposte dai colleghi Kuntze e dai colleghi Gonella e Manco.

Penso che, nell'esame approfondito di questo provvedimento, dovremo arrivare a comprendere anche la riparazione del danno, non soltanto nei riguardi di coloro che sono stati condannati con sentenza passata in giudicato, ma anche nei riguardi di coloro che hanno sofferto mesi di detenzione. È evidente che di danno si può parlare per gli uni come per gli altri.

Mi associo alle considerazioni degli altri colleghi e vorrei pregare il Presidente perché, con la cura che gli è consueta, faccia in modo che questo disegno di legge venga approvato rapidamente data la sua eccezionale importanza.

MARICONDA. Vorrei fare qualche considerazione sul principio di carattere generale.

Con le modifiche proposte, la condizione dell'indennizzando non deve essere resa peggiore. C'è però qualche cosa che rende più difficile la condizione della vittima dell'errore giudiziario ed è l'intervento del Ministero del tesoro. Eppure, si è abolito il superfluo, in quanto la garanzia da parte dello Stato esiste già con la presenza del pubblico ministero.

Per quanto riguarda la soppressione dell'ultimo capoverso dell'articolo 574, cioè del diritto a riproporre la domanda nel caso che si sia dichiarata inammissibile o che sia stato dichiarato non luogo a procedere, si dovrebbe dire che questo è normale nella procedura. Ma, siccome era espressamente previsto dal vecchio articolo 574, ove si eliminasse questo capoverso, si potrebbe ritenere che si intende definitivamente chiuso il processo e che non possa essere riaperto con una nuova domanda. Ecco perché penso che sarebbe opportuno mantenere l'ultima parte dell'articolo 574.

L'articolo 573 stabilisce che la domanda di riparazione va presentata per iscritto alla cancelleria del tribunale competente. Ma non si dovrebbe chiarire che essa non è soggetta a bollo?

MIGLIORI. È stato già detto!

MARICONDA. Chiedo scusa. Inoltre, credo che bisognerebbe anche riconoscere all'indennizzando il diritto all'assistenza legale.

Un'altra osservazione devo fare sull'articolo 574-bis. Con questa disposizione di legge, si inaugura la riparazione pecuniaria quando non sia stato possibile conseguire il risarcimento, per causa non imputabile agli aventi diritto. Quindi, è un'azione di questi ultimi nei confronti di terzi. Ora, mi pare che un giudizio nei confronti di terzi rende necessariamente difficile la condizione della vittima dell'errore giudiziario. Bisognerebbe lasciare la facoltà di adottare un giudizio di risarcimento dei danni, e così resterebbe sospeso il termine, mentre lo Stato dovrebbe correre per la differenza. Ma, evidentemente, non dovrebbe rendersi obbligatorio l'esperimento del giudizio nei confronti di terzi.

Vorrei anche dire qualche cosa sulla questione che riguarda l'estensione della riparazione ad eventuali errori *in procedendo*, cioè la procedura che si conclude con l'assoluzione piena. Io credo che, così facendo, creeremmo un altro istituto. È opportuno prospettare in questa sede la creazione di un nuovo istituto giuridico? Giacché vogliamo procedere celermente, il problema è troppo serio e certo di non facile soluzione in que-

sta sede. Secondo me, noi dovremmo soltanto esprimere delle riserve, e presentare poi eventualmente una proposta di legge per questo nuovo istituto. Si potrebbe anche sostenere la necessità di un richiamo ad una maggiore concretezza, di considerare l'imputato innocente sino alla fine del giudizio: di fare, in sostanza, un richiamo agli organi competenti — magistratura e polizia — per un rispetto più concreto della norma costituzionale.

MISASI. Il parere della I Commissione (Affari costituzionali) ci ha posto un problema; e non v'è dubbio che l'attuazione della Costituzione comporterebbe l'estensione della norma anche al caso di carcerazione preventiva. Ma a me non pare che si possa accettare questa tesi. Si può comprendere una esigenza generica per soddisfare anche quei casi in cui si sia avuta una carcerazione preventiva particolarmente onerosa, ma non dobbiamo dimenticare che, in realtà, la carcerazione preventiva non implica un giudizio di colpevolezza. Quindi, non si può pensare ad un errore in ordine alla carcerazione preventiva, perché se è vero che l'imputato non è considerato colpevole se non dopo che si è avuta la condanna effettiva, è logico e sistematico che l'errore si abbia solo dopo la condanna definitiva.

Naturalmente, è opportuno che questa Commissione sottolinei la necessità che la magistratura faccia prudente uso di questo strumento eccezionale che è la carcerazione preventiva.

D'altra parte, se noi accettassimo, in ordine alla carcerazione preventiva, questo istituto, piuttosto ibrido, di riparazione, noi forse accetteremmo anche un'etica della funzione giudiziaria, mentre noi dobbiamo premere affinché *a priori* si abbia una condotta prudente e non si risolva *a posteriori* una determinata situazione.

A parte queste considerazioni, desideravo soffermarmi sulla natura della carcerazione preventiva. Bisogna tener presente, agli effetti del risarcimento, che non si tratta di un interesse pubblico che prevale sul privato e che, quindi, crea l'obbligo del risarcimento nei confronti dello Stato; ma si tratta di un interesse pubblico e di un interesse privato che vengono protetti con lo stesso atto: vale a dire che, nel momento in cui si viola l'interesse privato, si viola anche l'interesse pubblico. E questo carattere è prevalente. È lo Stato, quindi, che deve fare giustizia e pertanto l'istituto della riparazione, pur essendo autonomo, rientra nella stessa attuazione del-

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'11 DICEMBRE 1958

la funzione giudiziaria. Il giudice, nel momento in cui ripara, finisce per completare definitivamente l'attuazione della giustizia. Quindi, reintegrando una situazione giuridica violata, esso non tanto viene incontro a un interesse del privato, quanto, primariamente, realizza la condizione per cui esiste la magistratura, per cui esiste una funzione giudiziaria.

Se è vero questo carattere quasi pubblicistico della stessa riparazione interna alla funzione giudiziaria, allora mi pare che la posizione soggettiva del privato, sotto certi aspetti, venga a configurarsi più come un interesse legittimo protetto che come un vero e proprio diritto soggettivo; e il processo che ne deriva ha più una natura amministrativa che giurisdizionale. È logico che la competenza rimanga al giudice ordinario e non al giudice amministrativo, perché se è vero che si tratta dell'attuazione di una funzione giurisdizionale, è altrettanto vero che la natura del processo che realizza la stessa sentenza ha, per così dire, un carattere amministrativo.

Perciò, io avrei visto con più favore una norma che dicesse: « Il giudice della revisione, nel momento in cui rivede, pronuncia sulla riparazione... », senza inserire il concetto dello stimolo della parte privata, e su richiesta del pubblico ministero, perché riguarda un interesse dello Stato.

Questo lo pongo problematicamente, perché non avrei neppure elementi per proporre un emendamento, ma lo pongo per la coerenza e la logica del sistema.

Tuttavia, però, mi pare che, se è vera questa natura, la norma dell'articolo 572, relativa alla successione ereditaria del diritto alla riparazione, vada allargata. Se il problema è di reintegrare una situazione giuridica, non comprendo il perché di una qualsivoglia limitazione. Non è, naturalmente, questione di allargare il diritto a coloro i quali avrebbero diritto agli alimenti — perché in tal modo faremmo rientrare dalla finestra l'idea di soccorso che abbiamo cacciato dalla porta — ma è questione riguardante proprio la reintegrazione di tutta la situazione precedente, valutata in termini economici. Allora, perché limitarla? Mi pare che, per la logica della natura dell'istituto, si debba considerare il problema della successione ereditaria in questi termini normali.

PRESIDENTE. Comprendo il dibattito che si apre su questo problema, tuttavia vorrei richiamare l'attenzione degli onorevoli colleghi, concordando con l'onorevole Re-

latore in questo come nel resto e riallacciandomi a quanto già dissi aprendo la discussione: io credo che noi ci troviamo sul terreno del diritto soggettivo anche se manca il suo supporto. E quindi il tema che ha toccato l'onorevole Misasi è veramente al fondo della materia. Ma, mi permetterei di andare con estrema prudenza prima di abbandonare il concetto del diritto.

Ma, ciò non esclude, dicevo, che se anche ci dovessimo porre sul piano dell'interesse legittimo, questo non giustificherebbe che noi uscissimo dal procedimento giurisdizionale per entrare in quello amministrativo.

Per me siamo e possiamo stare nel terreno del diritto pubblico. Di conseguenza dobbiamo pensare alla disciplina di una procedura giurisdizionale piuttosto che amministrativa, con tutte le conseguenze che non ho bisogno di rilevare.

Altro rilievo: condivido che, poste queste premesse, la nozione di diritto alla riparazione giurisdizionale anziché amministrativa sia esatta e degna di considerazione da parte della Commissione, al punto che possa estendersi agli eredi, cioè a quella categoria forse, secondo me, troppo ristretta nella legge. Non escluderei, cioè, la dilatazione della categoria degli eredi.

PREZIOSI. Io avevo chiesto la parola proprio per esprimere la mia modesta opinione su questa precisazione, onorevole Presidente. Perché, indubbiamente, siamo tutti d'accordo sulla necessità di questo istituto non dobbiamo ingolfarci in queste discussioni che sarebbero molto impegnative. Lei, onorevole Presidente, ha fatto benissimo a porre l'accento su questa esigenza e impostazione. Che, qui, l'esigenza pubblicistica di cui parlava il precedente collega si può interpretare in altro modo. Perché, quando un errore viene riconosciuto è già implicito il riconoscimento da parte dello Stato di avviare ai danni commessi attraverso questo errore giudiziario. Ma è bene fissare questo concetto: in sede di riparazione noi dobbiamo parlare soltanto del diritto alla riparazione, indipendentemente dalla colpa perché è sufficiente soltanto l'esistenza dell'errore giudiziario.

Sull'errore io sono d'accordo con gli onorevoli Manco e Amadei circa la dilatazione. Credo sia erroneo estendere il concetto perché si è esaminato il caso tipico di errore riconosciuto attraverso un procedimento di revisione; cioè quando vi è una sentenza passata in giudicato si può accertare se v'è errore. Io direi che l'errore giudiziario in senso tecnico è quello che viene riconosciuto dopo una in-

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'11 DICEMBRE 1958

giusta condanna dichiarata tale attraverso il giudizio della revisione.

Però richiamerei la Commissione su un punto. L'onorevole Amatucci, nella sua relazione, ha detto che elimina qualsiasi restrizione e qualsiasi limitazione. Possiamo anche concordare su questo principio di massima purché la riparazione riguardi chi ne sia degno. Perché le vittime di una sentenza ingiusta possono essere, a mo' di esempio, delle persone che sono state già condannate per delitti e non una volta soltanto. Perché, siamo d'accordo, la norma del codice del 1930 che negava questa facoltà, il diritto, cioè, alla riparazione di chi aveva riportato una sola condanna, mi sembra fosse un po' restrittiva; però, se vogliamo estendere oltre questo concetto, dobbiamo anche estendere e dire: deve essere escluso anche colui che è stato condannato per lo meno a due condanne a pena detentiva per delitto, oppure sottoposto a misura di sicurezza o a vigilanza speciale. Perché in questo caso ci troviamo già di fronte a gente messa fuori della società civile, veri elementi antisociali.

DANTE. Sono pur sempre innocenti per quel delitto, però!

PREZIOSI OLINDO. Dicevo questo perché a volte i delinquenti, già condannati, possono facilitare essi stessi l'errore giudiziario proprio per un determinato scopo. È un errore quindi e bisogna risarcire, ma, occorre, anche, una certa cautela! Il problema quindi non si può risolvere tanto facilmente. Quindi riterrei veramente opportuna una limitazione.

In ordine poi alla estensione circa coloro che dovrebbero avere il diritto alla riparazione, confesso che sono un po' perplesso! Indubbiamente, bisogna estendere. Si deve estendere questo diritto, nel caso di morte del condannato riconosciuto innocente, alle persone che hanno diritto agli alimenti, oppure agli eredi. Non è un concetto superfluo, secondo me, perché se deve essere reintegrato nel suo diritto chi ha sofferto del danno, coloro che subiscono il danno sono precisamente coloro che avevano diritto agli alimenti del condannato; quindi il concetto della successione non risolverebbe il problema. E io quindi sarei del parere di dire: il diritto spetta alle persone indicate nell'articolo 433 del Codice civile, con le limitazioni poste nell'articolo 134.

Poi ho visto che nell'articolo 573 è detto che la domanda di riparazione pecuniaria « può essere proposta durante il corso della

procedura di revisione... »; credo che si tratti di un errore!

SPALLINO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. No, non è un errore!

PREZIOSI OLINDO. Allora bisogna vedere, se sia necessario attendere il giudizio di revisione per il riconoscimento di questo errore giudiziario. Attendiamo un chiarimento dal Governo.

Un altro punto è quello che si riferisce al ricorso che può essere proposto contro la decisione in camera di consiglio sulla domanda di riparazione. Bisogna riconoscere che quando si dice che: « La decisione è pronunciata con sentenza la quale è soggetta al ricorso per Cassazione, anche per il merito » sarebbe opportuna una specificazione, nel senso di dire che può essere impugnata sia dal pubblico ministero sia dalle parti interessate.

SPALLINO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. È intuitivo!

PREZIOSI OLINDO. D'accordo. Per quanto si riferisce alla possibilità di liquidazione da parte dei giudici di revisione, credo che i giudici di revisione non abbiano gli elementi per stabilire il *quantum*. Si può dire allora che i giudici di revisione stabiliscono che sia dovuta la liquidazione, salvo poi definire quest'ultima in separata sede. Quindi il giudice può sancire il diritto alla riparazione nella sentenza di annullamento della condanna, che, però, verrà fatta in separata sede.

SCHIANO. Voglio manifestare il mio pensiero che si discosta da quello del collega onorevole Preziosi. Cioè dire che io sono contrario alle limitazioni che ho sentito proporre, mentre invece, sarei favorevole a quella dizione più semplice del diritto, senza andare oltre.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

SPALLINO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Ho seguito con estremo interesse in questa lunga discussione i vari interventi ed ho appoggiato anche il richiamo dell'onorevole Presidente della Commissione sulla necessità di arrivare celermente all'approvazione di questo disegno di legge. Tuttavia non posso nascondere un grande timore. Noi dovevamo discutere sull'errore giudiziario, invece, sono state affacciate formulazioni addirittura nuove, ad esempio, da parte dell'onorevole Gonella e poi anche dall'onorevole Manco, il quale, però, ha avvertito nella sua acutezza, la differenza che esiste tra l'errore giudiziario e l'errore nella carcerazione preventiva.

Purtroppo, però, signori, quando si è fatto il codice ed anche la novella del 1955, si è cercato di limitare al minimo indispensabile i casi in cui era previsto il mandato di cattura obbligatorio e questo proprio per il rispetto verso la libertà del cittadino, ma di più non si è potuto evidentemente fare. Vorrei che gli onorevoli deputati indicassero qui il mezzo, chiaro e preciso, per ovviare a questi inconvenienti che sono connaturati con il sistema vigente.

Detto questo, io penso, onorevole Presidente che si dovrà veramente chiarire che cosa esattamente si vuole, perché, diversamente, se intendiamo aggiungere al disegno di legge in esame tutto quello che è stato qui suggerito dagli onorevoli Gonella, Manco, Kuntze e dallo stesso Vicepresidente onorevole Amadei, noi, evidentemente, alla fine snaturiamo il disegno di legge che siamo chiamati ad esaminare. Aggiungo, nel merito, che ho chiaramente ammirato l'onorevole Misasi che è giunto fino a dare un carattere amministrativo a questa riparazione pecuniaria, il che è, però, un altro concetto.

Taluno poi ha chiesto anche l'esenzione del bollo negli atti inerenti alla riparazione. E questa innovazione interessa il Ministero del tesoro, per cui a questo punto io, che rappresento qui il Ministero di grazia e giustizia, debbo dire che questo è un problema diverso per cui non posso pronunciarmi.

SCHIANO. Sarebbe pur sempre lo Stato a pagare, alla fine!

SPALLINO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. L'onorevole Kuntze ha aggiunto di più: il termine per proporre la istanza potrebbe essere portato a due anni! È una questione che si può discutere. Ma, qualcun altro ha detto: qui ci vuole anche l'assistenza legale per chi è stato vittima di un errore giudiziario. Nobilissimo concetto, non dico di no. Ma, bisognerà anche dire chi deve sostenere la spesa di questa assistenza legale!

Pertanto è opportuno stabilire una data per la discussione di questo disegno di legge, quando già gli onorevoli commissari e il Governo abbiano a disposizione tutti gli emendamenti che sono stati annunciati.

PRESIDENTE. Devo dichiarare che mi considero estremamente sensibile alle esortazioni di solerzia rivolte da tutti. È l'importanza del tema che ci induce a ciò. Il Governo, nel recente dibattito sulla fiducia, tra le realizzazioni fondamentali che ha creduto di annoverare sul piano della elaborazione legislativa, ha incluso il disegno di legge sull'er-

rore giudiziario. Quindi è mio dovere essere estremamente sensibile alle istanze per attuare in tal senso la Costituzione.

Proprio per questo, mi permetto di rivolgere un appello ai colleghi. Noi oggi stiamo dibattendo un disegno di legge sull'errore giudiziario che nasce a seguito di sentenza; se noi introducessimo in esso il tema della carcerazione preventiva — e posso anch'io rievocare un episodio, da me vissuto, fra i più tragici della carcerazione preventiva, il processo Maiorana — difficilmente potremo condurre in porto il provvedimento.

Io non ho opposto pregiudiziali quando si è cominciato ad uscire fuori dal tema, perché comprendevo il vostro desiderio; ma adesso debbo pregarvi di procedere sul piano di questo disegno di legge, che riguarda esclusivamente l'errore giudiziario.

Se non vi sono obiezioni può rimanere stabilito che passeremo all'esame degli articoli in altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Bucciarelli Ducci ed altri: Interpretazione autentica della norma di cui alla lettera a) dell'articolo 3 della legge 6 agosto 1954, n. 604, sulla piccola proprietà contadina. (138).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Bucciarelli Ducci ed altri: « Interpretazione autentica della norma di cui alla lettera a) dell'articolo 3 della legge 6 agosto 1954, n. 604, sulla piccola proprietà contadina ».

Il relatore, onorevole Breganze, ha facoltà di svolgere la relazione.

BREGANZE, *Relatore*. Con la proposta di legge al nostro esame, una schiera numerosa di colleghi chiede di interpretare autenticamente la disposizione di legge sulla piccola proprietà contadina relativa ai requisiti che debbono essere dichiarati contestualmente nell'atto di acquisto del fondo rustico, ai fini del conseguimento delle agevolazioni fiscali.

La disposizione è contenuta nella lettera a) dell'articolo 3 della legge 6 agosto 1954, n. 604; e dispone che, per conseguire le agevolazioni tributarie previste dalla legge stessa, l'acquirente deve dichiarare nell'atto quali sono i fondi posseduti a titolo di proprietà o di enfiteusi da lui e dai membri del nucleo familiare; e inoltre deve dichiarare che, nel biennio precedente all'atto di acquisto o della concessione in enfiteusi,

non abbia venduto altri fondi rustici, oppure non abbia venduto appezzamenti di terreni la cui superficie complessiva non sia superiore a un ettaro.

Reputano i proponenti che la *ratio legis* e l'*iter* legislativo siano tali da far ritenere che le dichiarazioni siano obbligatorie laddove ci sia positivamente il possesso dei fondi rustici. A suffragio della loro tesi, i proponenti additano una serie di argomenti.

Affermano, innanzi tutto, che il dettato legislativo in sé stesso persuade della legittimità della interpretazione da essi sostenuta, in quanto che nessuna norma prescrive a tutte lettere l'obbligo di una dichiarazione negativa da parte di chi nulla abbia. E aggiungono che la *ratio legis* è conforme a quell'interpretazione, perché si vuol favorire la formazione della piccola proprietà contadina. Lo stesso *iter* della legge, essi precisano, è conforme all'interpretazione che si vuol dare. Difatti, quando, nel 1954, il Governo, e per esso l'allora Ministro delle finanze Zoli, di concerto con il Ministro dell'agricoltura Medici e con quello del bilancio Vanoni, predispose il disegno di legge che innovava in gran parte alla legge del 1948, vi inserì una dizione che sarebbe in netto contrasto con la variazione che oggi si vuole apportare. Si prevedeva, per un complesso di norme richiamate, che la dichiarazione doveva essere resa sia nel caso di possesso sia nel caso di non possesso. D'altra parte, la relazione stessa suaccennata diceva che l'aspirante all'acquisto doveva fare una dichiarazione attestante che non era proprietario di altri fondi, ma soltanto proprietario di fondi di limitata entità.

Senonché, nella seduta del 29 aprile 1954, alla Commissione finanze e tesoro del Senato, il Sottosegretario alle Finanze di allora, onorevole Castelli, propose di modificare il testo proposto dal Governo, dichiarando: si sarebbe dovuta adottare questa formulazione più precisa: « Per conseguire le agevolazioni tributarie di cui alla presente legge l'acquirente, i permutanti o l'enfiteuta: a) debbono dichiarare contestualmente nell'atto quali sono i fondi che, a titolo di proprietà o di enfiteusi sono posseduti da loro e dai membri del nucleo familiare, e inoltre che si trovano nelle condizioni di cui al n. 3 dell'articolo precedente ».

Avendo il Senato accolto questa nuova dizione, si è verificato il mutamento del testo proposto inizialmente; il testo votato prevede soltanto l'indicazione obbligatoria dei fondi posseduti, eliminando quei riferimenti previ-

sti dal vecchio testo. Si è innovato il testo proposto dal Governo, eliminando quei riferimenti che facevano ritenere necessaria la dichiarazione anche per chi non avesse fondi rustici.

C'è un altro argomento che viene prospettato dai colleghi proponenti. Essi affermano che, con le precedenti leggi in materia, si è voluto modificare l'antico criterio più rigoroso. Ma anche il vecchio decreto legislativo n. 141, dettante norme intese a facilitare l'acquisto di fondi rustici, parlava di dichiarazione.

Vi è inoltre un'altra osservazione. Dicono i proponenti che, quando il Ministero delle finanze ha inviato ai suoi uffici periferici le norme intese a dettare la disposizione esecutiva relativa, ha precisato che il Parlamento, nell'intento di semplificare, aveva innovato rispetto al passato. Alcuni interpreti hanno però ritenuto che questa legge del 1954 non abbia del tutto innovato, perché ha soltanto modificato una parte della legge del 1948.

Aggiungono infine una sesta argomentazione. Non ci si può richiamare al precetto della medesima legge n. 604, riguardante la applicazione delle sanzioni per il caso di infedeltà delle dichiarazioni, per sostenere la obbligatorietà della dichiarazione negativa, poiché nell'ipotesi che risultasse certo che l'acquirente o alcuni membri della famiglia del coltivatore diretto siano possessori di altri fondi, l'azione sanzionatoria non resta preclusa in quanto l'infedeltà non si configura soltanto per avere dichiarato un possesso non conforme al vero, ma anche, a maggior ragione, per averlo addirittura omesso.

Di qui la proposta.

Gli uffici del Ministero dell'agricoltura sono largamente favorevoli all'accoglimento della tesi di coloro che hanno proposto questo provvedimento.

Ciò detto, ritengo che oggettivamente possiamo ritenere che il legislatore voleva che la dichiarazione prevista dalla lettera a) dell'articolo 3 fosse da richiedere solo nel caso in cui gli aspiranti all'acquisto abbiano effettivamente un possesso.

Come legislatori, noi non possiamo ignorare la legittima preoccupazione finanziaria dello Stato; mi domando, perciò, se non sia il caso di prevedere, con un provvedimento a parte o comunque si ritenga, che le sanzioni previste per l'infedeltà della dichiarazione, debbano applicarsi anche per l'omissione della dichiarazione.

In conclusione, ritengo che la proposta di legge al nostro esame debba essere accolta,

cambiando però il testo, che potrebbe essere meglio formulato.

Ho consigliato al nostro Presidente di proporre una nuova formulazione, più conforme ai principi che devono ispirare la Commissione giustizia.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Brenganze per l'esauriente relazione e dichiaro aperta la discussione generale.

Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

Do lettura dell'articolo unico della proposta di legge:

« L'obbligo dell'acquirente, permutante od enfiteuta di dichiarare contestualmente all'atto i fondi posseduti in proprietà od enfiteusi da essi o dai membri del nucleo familiare, di cui all'articolo 3, lettera *a*), della legge 6 agosto 1954, n. 604, deve intendersi nel senso che la dichiarazione è dovuta soltanto relativamente all'acquirente permutante od enfiteuta ed ai membri del nucleo familiare che, alla data della stipula, siano possessori effettivi di fondi in proprietà ed enfiteusi ».

L'emendamento a cui ha accennato l'onorevole relatore, e sulla cui opportunità io concordo, potrebbe essere accolto nella seguente formulazione:

« La disposizione di cui all'articolo 3 lettera *a*) della legge 6 agosto 1954, n. 604, deve intendersi nel senso che la dichiarazione quivi prevista è dovuta solamente nel caso in cui l'acquirente, il permutante od enfiteuta ovvero alcuno fra gli appartenenti al suo nucleo familiare risulti alla data dell'atto di stipulazione proprietario od enfiteuta di fondi rustici ».

Data l'ora tarda passeremo alla votazione dell'articolo unico in altra seduta.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 12.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI